DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1971

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 7020, 7021, 7022, 7023, 7026, 7031, 7032, 7033, 7036, 7037, 7038, 7040, 7041, 7053, 7075, 7076, 7079, 7080, 7082, 7083, 7084, 7087, 7089, 7094, 7095, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7202 e 7103)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(72/50/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste dell'11 maggio, 11 giugno, 16 giugno, 28 ottobre, 7, 12, 19, 23 e 24 novembre, 5, 9, 14 e 31 dicembre 1970, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di Lit. 6 308 967 594,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9[4] e le decisioni del 28 marzo 1963 [5] e dell'11 marzo 1969 [6] relative all'aggiornamento del suddetto elenco,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 luglio 1971,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9 le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'amministrazione e degli enti pubblici indicati qui di seguito:

Servizio o ente	*Importo richiesto*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	5 456 125.532 Lit.
2. Giunta provinciale di Bolzano	3 736 790 Lit.
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	11 396 830 Lit.
4. Provincia autonoma di Trento	33 495 707 Lit.
5. Amministrazione provinciale di Treviso	58 036 055 Lit.
6. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro	39 526 385 Lit.
7. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	153 967 105 Lit.
8. Ente friulano di assistenza	5 965 808 Lit.
9. Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP)	28 153 267 Lit.
10. Ente nazionale idrocarburi (ENI)	123 776 112 Lit.
11. Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI)	14 611 387 Lit.
12. Istituto nazionale della previdenza sociale	175 853 866 Lit.
13. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	5 754 335 Lit.
14. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	196 955 661 Lit.
15. Istituto veneto per il lavoro	1 612 754 Lit.

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
(5) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(6) GU n. L 88 dell'11. 4. 1969, pag. 8.

considerando che, eccezione fatta per l'amministrazione statale di cui al n. 1 dell'elenco che precede, gli enti menzionati ai numeri da 2 a 5 sono tutte amministrazioni autarchiche territoriali ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9 e che gli enti menzionati dal 6 al 15 sono tutti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al suddetto articolo;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e concernono operazioni terminate nel periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 incluso, sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue:

a) Nelle richieste relative alla «Cassa per il Mezzogiorno», a seguito di un'inesatta interpretazione dell'articolo 5 a) del regolamento n. 9, taluni oneri sono stati omessi nel calcolo delle spese da prendere in considerazione conformemente al suddetto paragrafo dell'articolo 5 e, pertanto, la somma di Lit. 1 050 444 corrispondente all'importo della rettifica del suddetto calcolo, deve essere aggiunta all'importo richiesto;

b) Nelle richieste relative all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP) alcuni lavoratori non soddisfacevano a tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9 sia per non aver esercitato, dopo il corso, una nuova attività nella professione insegnata che per non aver prodotto la prova del loro reimpiego alle condizioni prescritte;

considerando che il numero dei casi di cui alla lettera b) del precedente paragrafo, la cui percentuale è stata determinata in funzione dei risultati della verifica per sondaggio effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione (5,71 %) corrisponde nelle richieste relative all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP) ad un importo di Lit. 1 607 552 che, pertanto, deve essere dedotto dall'importo richiesto dall'ente in parola;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal servizio di Stato e dai summenzionati enti previo aumento dell'importo totale richiesto di Lit. 1 050 444 e deduzione di Lit. 1 607 552 e che l'importo del contributo da concedere è fissato, in tal modo, a Lit. 6 308 967 594 + Lit. 1 050 444 — Lit. 1 607 552 = Lit. 6 308 410 486;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 22 luglio 1971, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana tendenti ad ottenere la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per le spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti indicati all'articolo 2, per operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di Lit. 6 308 410 486. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a favore dell'amministrazione e degli enti sotto indicati è stabilito in Lit. 6 308 410 486 (equivalente a 10 093 456,78 unità di conto), ripartito come segue:

Servizio o ente	*Contributo concesso*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	5 456 125 532 Lit.
2. Giunta provinciale di Bolzano	3 736 790 Lit.
3. Regione autonoma del Friuli e della Venezia Giulia	11 396 830 Lit.
4. Provincia autonoma di Trento	33 495 707 Lit.
5. Amministrazione provinciale di Treviso	58 036 055 Lit.
6. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro	39 526 385 Lit.
7. Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)	155 017 549 Lit.
8. Ente friulano di assistenza	5 965 808 Lit.
9. Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP)	26 545 715 Lit.
10. Ente nazionale idrocarburi (ENI)	123 776 112 Lit.
11. Ente nazionali per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI)	14 611 387 Lit.
12. Istituto nazionale della previdenza sociale	175 853 866 Lit.
13. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	5 754 335 Lit.
14. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	196 955 661 Lit.
15. Istituto veneto per il lavoro	1 612 754 Lit.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI